



IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

| | |
|----------------------------|--|
| Dott. Giuseppe Marziale | Presidente - Presidente del Collegio ABF di Roma (designato dalla Banca d'Italia) [Estensore] |
| Prof. Avv. Antonio Gambaro | Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Milano (designato dalla Banca d'Italia) |
| Prof. Avv. Enrico Quadri | Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Napoli (designato dalla Banca d'Italia) |
| Avv. Roberto Manzione | Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Napoli (designato dal CNCU) |
| Prof. Avv. Diego Corapi | Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Roma designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un consumatore) |

nella seduta del 12/09/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

1. Il 3 giugno 2011 la Banca resistente dava comunicazione al Condominio ricorrente del mancato pagamento in prima presentazione, per difetto di provvista, di un assegno bancario dell'importo di € 1438,40. Al pagamento dell'importo facciale del titolo si provvedeva tuttavia il successivo 8 giugno, in sede di seconda presentazione, poiché nel frattempo il saldo disponibile del conto era stato reintegrato. Quindi, essendo stata nel frattempo avviata la procedura per l'iscrizione del nominativo del Condominio nell'Archivio della Centrale Allarme Interbancaria – C.A.I., l'amministratore provvedeva, il 25 luglio 2011, al pagamento, per un ammontare complessivo di € 159,12, della penale e degli

interessi nel frattempo maturati, onde evitare che la richiesta di iscrizione fosse portata ad effetto.

2. Con il ricorso si contesta la legittimità dell'avvio della procedura d'iscrizione in CAI e si chiede il rimborso delle somme versate per il pagamento della penale e degli interessi, e il risarcimento dei danni subiti. La resistente si oppone a tali richieste, deducendo che il proprio comportamento era stato, sotto ogni profilo, legittimo.

3. La controversia veniva presa in esame dal Collegio di Roma nella composizione prescritta per la trattazione dei ricorsi promossi da "consumatori". In quell'occasione il Collegio, rilevata la presenza di orientamenti contrastanti nelle decisioni dell'ABF, rimetteva il ricorso all'esame del Collegio di coordinamento al fine di chiarire se il condominio possa, o meno, essere qualificato come consumatore.

DIRITTO

1. La questione rimessa all'esame di questo Collegio assume, rispetto alle controversie che sono portate all'esame dell'Arbitro Bancario Finanziario, un rilievo particolare in quanto le disposizioni che ne regolano l'attività, prevedono che il Collegio assuma una composizione diversa a seconda che la controversia sia promossa da un "consumatore" o da un "non consumatore" (art. 3, co. 3-5, CICR del 29.7.2008, n. 375).

2. In mancanza di diverse indicazioni, deve farsi capo alla definizione generale di "consumatore" enunciata dall'art. 3, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che include in tale nozione le sole persone "fisiche". L'esclusione da tale ambito degli enti collettivi, anche non personificati, risponde ad una scelta di politica legislativa operata dal nostro legislatore in aderenza alle direttive comunitarie cui era chiamato a dare attuazione, successivamente ribadita dal nuovo testo dell'art. 18 del d.lgs. n. 206/05, introdotto dall'art 1.1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 221, che contiene una definizione speciale della nozione di consumatore riferita alle norme sulla pubblicità commerciale, nel quale non compare più il riferimento alle persone giuridiche che figurava invece in quello originario.



3. La Cassazione, pur avendo affermato a più riprese che la qualifica di consumatore spetta alle sole persone fisiche (Cass. 14561.02; 13377.07; 18863.08), ha tuttavia ritenuto estensibili al condominio le norme poste a tutela dei consumatori, sul rilievo che si tratterebbe di un “ente di gestione” privo di personalità giuridica, il cui amministratore agirebbe in nome e per conto (non già di un’autonoma parte negoziale rappresentativa della “collettività” dei soggetti riuniti in condominio, ma) dei singoli condomini. Il riconoscimento della qualifica di consumatore al condominio rappresenterebbe pertanto il “riflesso” di quella spettante ai condomini, “in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Cass. 10086/01; 452/04). Anche se ciò non è stato precisato, appare evidente che, secondo questa tesi, il condominio può essere riconosciuto come consumatore solo se tutti i condomini possono essere qualificati come tali: in caso contrario non sarebbe infatti possibile individuare un criterio certo per procedere all’attribuzione di tale qualifica.

4. Pur con questo temperamento, l’indirizzo interpretativo seguito dai giudici di legittimità non appare tuttavia convincente. Invero, la mancanza di un formale riconoscimento della personalità giuridica non impedisce ad un gruppo di persone legate da comunanza di interessi e dotato di una organizzazione unitaria, come nel caso del condominio, di assumere autonomo rilievo sul piano soggettivo (Cass. 28 luglio 2010, n. 17683; 13 aprile 2007, n. 8853; 17 maggio 2003, n. 7755). Ancor meno persuasiva è poi l’assunto che l’amministratore del condominio agisce come mandatario dei singoli condomini. La sua attività è infatti diretta ad assicurare la gestione delle cose comuni secondo le indicazioni impartite dall’assemblea con delibere vincolanti per la minoranza dissenziente (art. 1137, co. 1, c.c.). L’amministratore, quando agisce nell’ambito dei suoi poteri, esprime infatti “la ... voce dell’ente” e non quella dei singoli partecipanti al condominio. E questo spiega perché i “provvedimenti” da lui adottati nell’esercizio delle sue funzioni “sono obbligatori per i condomini” (art. 1133 c.c.).

5. Anche nel condominio l’esistenza dell’organizzazione determina quindi una distinzione tra il “gruppo” e i suoi componenti, che assume rilevanza ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore. A contrattare con i terzi non sono invero i singoli condomini, ma l’ente condominiale, il quale agisce per il tramite di un soggetto professionalmente qualificato e, proprio per questo, rimane al di fuori



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'ambito di applicazione di norme, come quelle poste a protezione dei consumatori, il cui scopo – come è stato puntualizzato dal giudice delle leggi - è proprio quello “di tutelare i soggetti che secondo *l'id quod plerumque accidit* sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare” (C. Cost.22 novembre 2002, n. 469). Deve pertanto escludersi che al condominio possa essere riconosciuta la qualità di consumatore.

6. Ciò posto, si rileva che, essendo il presente Collegio costituito nella composizione prevista per i ricorsi proposti dai consumatori, non può procedersi oltre nell'esame del ricorso. Si dispone pertanto che gli atti siano restituiti al Collegio di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Il Collegio, ritenuta la natura di “non consumatore” del ricorrente e non potendo decidere nel merito nell'attuale composizione, ne rinvia l'esame al Collegio di Roma.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE